

(N. 1238)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, FONTANA, SCLAVI, FIOCCHI, PACINI, LEOPIZZI, D'ONOFRIO, JANNELLI, ANGELONI, ROMEI Roberto, COSTA, BOMBARDIERI, CODAZZI, MELOTTO, GIUST, DI STEFANO, FERRARA Nicola, CENGARLE, NEPI, COLOMBO Vittorino (V.) e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1985

Istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di viaggio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di disciplinare i profili professionali dell'attività degli agenti di viaggio, al fine di completare il quadro tracciato dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, la quale contiene le disposizioni di indirizzo dell'attività legislativa delle regioni cui spetta di definire la disciplina dei profili imprenditoriali.

Le ragioni che suggeriscono di evidenziare — attraverso l'istituzione di un Albo nazionale degli agenti di viaggio — i peculiari caratteri e le capacità tecniche degli operatori che vi si andranno ad iscrivere, sono di carattere non solo interno (ad esempio tutela del consumatore), ma anche di attuazione delle direttive comunitarie e di garanzia

dell'immagine dei servizi turistici resi agli stranieri che visitano l'Italia.

Occorre infatti ricordare che la prima conseguenza dell'istituzione di tale Albo sarà quella della creazione e del consolidamento di un codice deontologico, capace di migliorare l'immagine e la qualità del compimento di attività di produzione e intermediazione nel settore dei viaggi.

Il disegno di legge consta di 6 articoli:

gli articoli 1 e 2, in base ai quali è istituito l'Albo nazionale degli agenti di viaggio, assicurano altresì la perfetta compatibilità di un tale strumento con la disciplina costituzionale ed ordinaria che ha trasferito alle regioni le competenze in materia di turismo e industria alberghiera;

l'articolo 3 organizza la divisione dell'Albo in due distinte sezioni, dedicate, rispettivamente, agli organizzatori e agli intermediari di viaggio, in linea con le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sul contratto di viaggio, nonché con la legislazione nazionale e regionale;

l'articolo 4 delega il Ministro del turismo, previo accordo con il Ministro di grazia e giustizia e con i governi regionali, all'emanazione del regolamento di attuazione

della legge, al fine di delegificare al massimo le successive variazioni ed aggiustamenti che si renderanno necessari per il miglior funzionamento dell'Albo;

l'articolo 5 individua i contenuti minimi necessari perchè il regolamento di cui all'articolo precedente possa efficacemente disciplinare le vicende dell'Albo;

l'articolo 6 prevede infine le modalità di finanziamento della legge, precisandone l'onere in lire 50 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

La presente legge istituisce e disciplina il funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di viaggio, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 117 e 118 della Costituzione, 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

(Competenze delle regioni)

Ferme restando le disposizioni contenute nella legislazione regionale che disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, è istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Albo nazionale degli agenti di viaggio, cui sono obbligatoriamente iscritti coloro che esercitano le attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni ovvero di intermediazione nei predetti servizi, in regola con le disposizioni contenute nell'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 3.

(Sezioni)

L'Albo è diviso in due sezioni:

alla prima sono iscritti i produttori e gli organizzatori;

alla seconda gli intermediari di viaggi così come definiti nella legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

È consentita la contemporanea iscrizione ad entrambe le sezioni dell'Albo.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, emana, con decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenendo conto delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, udito il Comitato consultivo.

Art. 5.

(Contenuto necessario del regolamento di attuazione)

Il regolamento di cui all'articolo precedente deve comunque disciplinare:

a) le condizioni e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo;

b) le modalità di collegamento tra gli adempimenti indicati nella precedente lettera a) e le singole leggi regionali in base alle quali è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio delle relative attività;

c) le sanzioni relative alla mancata iscrizione, modificazione o cancellazione dall'Albo;

d) l'istituzione e le modalità di funzionamento di una Commissione per l'Albo, composta in prevalenza dai rappresentanti di categoria, esercente l'azione di vigilanza

sulla tenuta dell'Albo, nonchè l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti;

e) la disciplina transitoria di iscrizione dei soggetti operanti nelle regioni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a disciplinare i procedimenti e le modalità di emissione delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.